

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2022

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa e trasmissione audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuata direttamente dall'Ente, anche affidando il servizio a soggetti esterni, o da altro soggetto esterno preventivamente autorizzato.
2. Il Comune di Guardistallo attribuisce alla diffusione delle sedute consiliari la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente, nel rispetto del regolare svolgimento dell'attività consiliare.
3. La ripresa audio-video delle sedute consiliari è ammessa per le seguenti finalità:
 - a. documentazione dei lavori per le finalità previste dalla legge;
 - b. di informazione e cronaca;
4. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Art. 2 – Autorità competenti e funzioni

1. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:
 - a) autorizzare le riprese audiovisive e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni dell'Ente;
 - b) sospendere o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi della normativa vigente e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
 - c) sospendere la sospensione o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
 - d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Art. 3 – Informativa

1. Il Presidente del Consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la presenza delle telecamere per le riprese audio-video e la successiva diffusione delle immagini registrate. Ai fini della corretta informazione nei confronti del pubblico, viene disposta l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.

Art. 4 – Autorizzazioni

1. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse effettuate direttamente dall'Ente o a mezzo di soggetto affidatario ai sensi dell'art. 7 si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio ne disponga il diniego, la sospensione o l'annullamento.
2. Oltre ai soggetti interni dell'Ente, può essere consentita la ripresa delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi, per motivi di informazione e cronaca.
3. Tali soggetti devono richiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio entro cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando:
 - nominativo dell'addetto alle riprese;
 - modalità di ripresa;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, etc).
4. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento Europeo 679/2016, nonché d.l.gs 101/2018. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.
5. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non arrecare disturbo o pregiudizio durante le riprese, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto al significato delle opinioni espresse.
6. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alla ripresa audio-video del soggetto che ha commesso la violazione.

Art. 5 – Disposizioni in materia di Privacy

1. Fermo quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati qualificati come "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.l.gs 101/2018, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vitae le abitudini sessuali. Il Presidente del Consiglio, in tali casi, dispone l'immediata interruzione delle video riprese.
2. Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenenti dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento Europeo 679/2016, nonché del D.l.gs 101/2018.
3. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o d'ufficio dal Presidente del Consiglio stesso.

Art. 6 – Modalità delle riprese

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da inquadrare solo lo spazio riservato ai membri del Consiglio Comunale .
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale o dei soggetti autorizzati da intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tal proposito, il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.

Art. 7 – Registrazione e diffusione delle riprese audiovisive

1. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla registrazione e diffusione delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale tramite personale interno all'Ente o affidando il servizio a soggetti esterni autorizzati anche in base alla normativa sulla privacy.
2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audiovisiva dovrà essere integrale ed obiettiva, senza salti di registrazione.
3. Le riprese effettuate durante le sedute consiliari sono di norma diffuse in differita o in streaming nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Guardistallo.
4. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "la versione integrale del video è disponibile sul sito web del comune di Guardistallo.

Art. 8 – Pubblicazione sul sito istituzionale

1. Le registrazioni delle sedute, ove autorizzate per la diffusione, possono essere rese disponibili attraverso un collegamento ipertestuale, sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 9 – Responsabilità

1. Ciascun consigliere e partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.